

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – IL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

CAPO II - AUTONOMIA DELLA CONSULTA

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

ART. 3 - SEDE DELLA CONSULTA

ART. 4 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA

ART. 5 – FUNZIONI ISTITUZIONALI

ART. 6 – FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE

ART. 7 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E VIAGGIO

TITOLO II

GLI ORGANI E LE LORO FUNZIONI

ART. 8 – ORGANI DELLA CONSULTA

CAPO I – L'ASSEMBLEA

ART. 9- COMPOSIZIONE

CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART. 10 – FUNZIONI PROPRIE DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART. 11 – REVOCA O DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

CAPO III – IL GRUPPO DI LAVORO DEL PRESIDENTE

ART. 12 – COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL PRESIDENTE

ART. 13 – REVOCA O DIMISSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO O DI SUOI SINGOLI COMPONENTI

TITOLO III

IL SEGRETARIO

ART. 16 – IL SEGRETARIO DELLE SEDUTE

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO

CAPO I – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 17 – CONVOCAZIONE

ART. 18 – ORDINE DEL GIORNO

CAPO II – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 19 – NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 20 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 21 – SEDUTE APERTE

CAPO III – LE VOTAZIONI

ART. 22 – SISTEMI DI VOTAZIONE

CAPO IV – LE DECISIONI

ART. 23 – PROPOSTE E PARERI

ART. 24 – FORMA E CONTENUTI

ART. 25 – REDAZIONE DEL VERBALE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

ART. 27 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

ART. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – IL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto (di seguito denominata "Consulta"), istituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Società della Salute.

CAPO II – AUTONOMIA DELLA CONSULTA

ART. 2–COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è composta dai componenti indicati dalle organizzazioni del terzo settore e nominati dall'Assemblea dei Soci.

2. In caso di loro assenza od impedimento, possono partecipare i membri supplenti indicati nell'apposito elenco approvato dalla Giunta. Non sono possibili ulteriori deleghe.

3. vedi disposizioni transitorie

ART 3- SEDE DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha sede presso la sede legale del Consorzio in Via Damiano Chiesa n. 12, Grosseto che è anche punto di riferimento per le questioni amministrative ed operative.

2. Le sedute della Consulta si svolgono di norma presso la sede del COeSO SdS o in sale messe a disposizione del COeSO SdS.

ART. 4 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA

1. La Consulta è dotata di autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto delle competenze fissate dallo Statuto.

2. Le funzioni organizzative ed amministrative della Consulta sono esercitate sia autonomamente che dalla Segreteria Tecnica della SdS, secondo le previsioni del presente regolamento e di quello di organizzazione degli uffici e servizi del consorzio.

3. I membri della Consulta svolgono l'attività richiesta a titolo gratuito.

ART. 5 - FUNZIONI ISTITUZIONALI

1. La Consulta è organo di partecipazione e consultazione del Consorzio.

2. La Consulta promuove la partecipazione attiva e responsabile delle organizzazioni del Terzo Settore al sistema di welfare locale anche attraverso specifiche iniziative, al fine di favorire lo sviluppo di una rete territoriale integrata e basata su principi condivisi.

3. Essa formula un parere sui diversi aspetti del PIS prima della sua approvazione, nei tempi previsti dal regolamento di organizzazione. Di tale parere viene tenuto conto in modo espresso nel PIS approvato, sia in caso di accoglimento che di rigetto delle eventuali proposte in esso contenute; in caso di rigetto la Giunta è tenuta a fornire motivazioni scritte.

4. La Consulta può altresì avanzare proposte agli organi di governo della Società della Salute, sia di carattere generale che specifico, in ordine all'organizzazione del sistema locale di welfare, con particolare riguardo alle procedure di consultazione e concertazione fra i diversi attori territoriali ed alle modalità di svolgimento dei servizi.

5. La Consulta può definire specifici accordi di concertazione con gli organi di governo della Società della Salute su aspetti di programmazione e gestione dei servizi per la salute, in un quadro di reciproca assunzione di responsabilità.

ART. 6 - FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE

1. La Segreteria Tecnica della SdS Grosseto, secondo le direttive del Presidente della Consulta ed in stretto raccordo con il Direttore del Consorzio, provvede:

- a) all'assistenza agli organi della Consulta sotto specificati nello svolgimento delle proprie funzioni;
- b) alla pubblicazione all'albo e sull'apposito sito web degli atti prodotti dalla Consulta;
- c) ad assicurare l'accesso agli atti ed ai documenti del Consorzio da parte dei componenti della Consulta.

2. La Consulta provvede a mezzo di un segretario alla redazione dei verbali delle sedute e a tutte le ulteriori attività che ritenga necessarie per lo svolgimento dei compiti statutari.

TITOLO II

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

GLI ORGANI E LE LORO FUNZIONI

ART 8- ORGANI DELLA CONSULTA

1. Gli organi della Consulta sono: L'Assemblea, Il Presidente e il Gruppo di Lavoro.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

ART. 9 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è costituita dai componenti della Consulta come descritto al precedente Art. 2.

CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART 10 – FUNZIONI PROPRIE DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente della Consulta è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo altro mandato.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta ed assicura, in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro da cui è coadiuvato, il buon andamento dei suoi lavori.

3. Il Presidente convoca la Consulta con le modalità di cui al successivo art 17 e ss., ne coordina il dibattito e dirime eventuali controversie.

4. In assenza del Presidente, la Consulta è presieduta da un altro membro del Gruppo di Lavoro espressamente incaricato; in caso di assenza, oltre che del Presidente, anche di ogni altro membro del Gruppo di Lavoro, la Consulta è presieduta da un altro suo membro nominato seduta stante, in seno ad essa, a maggioranza semplice dei presenti.

5. Il Presidente della Consulta partecipa alle riunioni della Giunta della SdS, con diritto di intervento, ogniqualvolta venga affrontato un tema che riguardi i diritti degli utenti o il ruolo dei prestatori di servizi. Sui contenuti di tali sessioni riferisce alla Consulta, con apposita comunicazione o mediante indicazione di una seduta della Consulta.

ART. 11 - REVOCA O DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente può essere revocato dietro motivata deliberazione a maggioranza semplice dei presenti alla Consulta; contestualmente o nella prima seduta utile la Consulta provvede ad eleggere il nuovo Presidente.

2. Si procede in maniera analoga in caso di dimissioni.

3. Le dimissioni possono essere rifiutate dall'Assemblea, ma divengono irrevocabili e automaticamente accettate se proposte una seconda volta.

CAPO III – IL GRUPPO DI LAVORO DEL PRESIDENTE

ART. 12- COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato, con particolare riferimento alla programmazione dei lavori della Consulta, da un Gruppo di Lavoro composto da 3 membri della Consulta stessa designati dalle Associazioni di Volontariato, dalle Cooperative Sociali e dalle altre organizzazioni di promozione sociale non comprese nelle due categorie suddette, la cui nomina deve essere ratificata dalla Consulta nella sua prima seduta utile. Uno dei tre membri verrà eletto Vice Presidente.

2. Il Gruppo di Lavoro così composto e nominato dura in carica due anni.

ART. 13 - REVOCA O DIMISSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO O DI SUOI SINGOLI COMPONENTI

1. L'intero Gruppo di Lavoro o suoi singoli componenti possono essere revocati dietro deliberazione a maggioranza semplice della Consulta; nella prima seduta utile la Consulta provvede secondo le modalità di cui all'Art.12 a ratificare il nuovo Gruppo di Lavoro o i nuovi singoli componenti sostituiti ai precedenti dimissionari o revocati.

TITOLO III

IL SEGRETARIO

ART. 16 – IL SEGRETARIO DELLE SEDUTE

1. Per ciascuna seduta della Consulta, del Gruppo di Lavoro del Presidente e del Comitato di Coordinamento dei Tavoli, nonché per le riunioni dei singoli tavoli, è tenuto un sintetico verbale con indicazione delle presenze, delle decisioni assunte e delle proposte avanzate.

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

2. Per quanto riguarda le sedute della Consulta il Segretario verbalizzante della seduta sarà nominato tra i presenti all'inizio della riunione stessa.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO

CAPO I – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 17 - CONVOCAZIONE

1. Le sedute sono convocate dal Presidente almeno tre volte l'anno, tramite la Segreteria Tecnica del Consorzio, con comunicazione indicante data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; tale comunicazione va trasmessa almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, di norma a mezzo posta elettronica.

2. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri di convocazione e presidenza spettano ad altro membro del Gruppo di Lavoro del Presidente da lui specificatamente designato.

3. Le sedute di carattere straordinario ed urgente possono essere convocate dal Presidente con un preavviso ridotto a cinque giorni, dandone informazione, per quanto possibile, anche a mezzo telefono oltreché via e-mail.

4. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta, entro il termine di venti giorni, quando lo richieda motivatamente un quinto degli enti rappresentati.

5. La Consulta può altresì essere convocata dal Presidente della SdS Grosseto, sentito il Presidente della Consulta, con le modalità di cui al comma 1 per questioni di particolare rilevanza.

ART. 18 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.

2. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti in discussione nella seduta pertinenti all'oggetto sociale, con espressa menzione di quelli che formano oggetto di specifica decisione.

3. Gli atti di particolare rilevanza in discussione devono essere inviati a mezzo posta elettronica a tutti i membri del collegio almeno cinque giorni prima della seduta, per il necessario esame preliminare; in mancanza, non potranno essere assunte decisioni definitive.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 19 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. L'adunanza della Consulta si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.

2. Essa diviene valida agli effetti costitutivi in prima convocazione se risulta presente il 50% dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. Il numero legale viene accertato mediante il registro a disposizione del Presidente e del Segretario verbalizzante della seduta, in cui ciascun intervenuto deposita la propria firma.

ART. 20 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta sono riservate ai membri titolari nominati od ai loro supplenti, secondo le previsioni del regolamento (vedi Art.2).

ART. 21 - SEDUTE APERTE

1. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, la Consulta può essere convocata - relativamente alla discussione su tali argomenti- in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

2. Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori della Consulta, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Presidente della SDS o suo delegato, nonché altre specifiche figure istituzionali (dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al Consorzio) in relazione alle tematiche affrontate.

CAPO III – LE VOTAZIONI

ART. 22 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e/o una valutazione sull'operato da

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

questa svolta e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dalla Consulta.

2. In caso di votazione segreta il Presidente nomina due scrutatori incaricati dello spoglio delle schede con l'ausilio del Segretario verbalizzante.

3. Le deliberazioni risultano approvate con il voto favorevole che rappresenti il 50% più 1 dei presenti.

CAPO IV- LE DECISIONI

ART. 23 - PROPOSTE E PARERI

1. La Consulta esprime la propria volontà attraverso decisioni che sono riportate in modo distinto e facilmente individuabile nei verbali delle sedute.

2. Le decisioni consistono in proposte e pareri.

ART. 24 - FORMA E CONTENUTI

1. Le decisioni assunte dalla Consulta devono recare la data e l'oggetto cui si riferiscono e devono essere motivate.

ART. 25 - REDAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario verbalizzante.

2. Il verbale deve contenere espressamente la data e l'ora di inizio della seduta, i membri presenti, nonché gli eventuali invitati alla seduta stessa. Devono essere inoltre riportati la notizia del carattere della seduta e della eventuale presenza di pubblico, l'Ordine del Giorno posto in discussione e gli eventuali altri argomenti che vengono trattati.

3. Nel verbale devono essere sinteticamente indicati i vari interventi e l'esito della discussione evidenziando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti, con specifica indicazione circa l'approvazione o meno della deliberazione.

4. Al termine della seduta, nello stesso verbale, deve essere indicata l'ora in cui la seduta stessa è stata dichiarata sciolta dal Presidente.

5. Il verbale così redatto deve essere approvato dall'Assemblea della Consulta e deve quindi essere posto come primo punto all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva.

6. Le richieste di eventuali rettifiche al verbale vengono accolte a semplice richiesta del membro interessato, a meno che non vi siano osservazioni contrarie da parte di altri componenti e non vadano ad incidere sulla validità delle deliberazioni assunte.

7. Il verbale delle sedute viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dopo la sua approvazione.

8. I verbali delle sedute sono raccolti, a cura del Segretario verbalizzante, in ordine cronologico presso la segreteria della Consulta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE – DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Consulta, da assumersi con le maggioranze costitutive e deliberative di cui agli artt. 19 e 22 del presente regolamento.

2. Una copia del regolamento è consegnata a tutti i componenti della Consulta ed un esemplare è tenuto a disposizione durante le adunanze della Consulta.

ART. 27 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione della Consulta, assunta con le maggioranze costitutive e deliberative di cui agli artt. 19 e 22 del presente regolamento.

2. Le proposte di modifica del regolamento devono essere presentate, con richiesta motivata sottoscritta da almeno 10 membri della Consulta, al Presidente, il quale le inserirà all'ordine del giorno della prima adunanza utile della Consulta.

3. Il primo firmatario della proposta di modifica dovrà illustrare alla Consulta le motivazioni che hanno originato la presentazione della proposta medesima.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Regolamento di funzionamento della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute di Grosseto

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, l'attività della Consulta è regolata dallo Statuto e dalle norme regionali specifiche e dalle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento è soggetto a revisione sulla base degli elementi che emergeranno nel procedere della fase di sperimentazione e sarà sottoposto ad una verifica da parte della Consulta dopo un anno dalla sua entrata in vigore.
3. L'adesione fino al 30 giugno 2011 da parte di enti, associazioni, istituzioni e persone giuridiche alla CONSULTA ne comporta l'ammissione automatica.
4. Le organizzazioni dovranno comunicare entro il 30 giugno 2011 i nomi del rappresentante titolare e del supplente.